

Novità IVA per il 2025

**come cambierà la fiscalità indiretta per Associazioni
e Società Sportive su quote di iscrizione e di frequenza**

Verona, 27 novembre 2024

A cura di: Barbara Rampani e Davide Fiore

Componente Commissione Studio Enti del Terzo Settore

Presidente Commissione Studio Enti del Terzo Settore

Cosa è accaduto?

Le **agevolazioni in materia IVA** fruite dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche e più in generale dagli enti associativi non lucrativi, sono state interessate nelle ultime annualità da una serie di interventi normativi mirati a superare il **procedimento di infrazione comunitaria** che vede coinvolto il nostro paese in relazione al «non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 12».

Le modifiche in oggetto ad opera del D.L. 21.10.2021 n. 146 sono intervenute sia in tema di operazioni escluse ex art. 4 sia sulle operazioni esenti da IVA ex art. 10, DPR 26.10.1972 n. 633 (parte delle quali successivamente con effetto posticipato al **1 gennaio 2025**) e sono state eseguite dalle ulteriori e nuove previsioni contenute nel c.d. decreto «Omnibus» di recente pubblicazione.

Concetto base **era IVA «ESCLUSIONE» → ora IVA «ESENZIONE»**

Quadro Normativo

DL 21.10.2021 n. 146 convertito L. 17.12.2021 n. 215

- art.5, comma 15-quater, lett. a)
- art.5, comma 15-quater, lett. b) **vigore 01.07.2024 NO vigore 01.01.2025**

DPR 26.10.1972 n. 633

- **art. 4 REVISIONE comma 4**
- **art. 10 AGGIUNTA commi 4-5-6**

- art.5, commi 15-quinquies
- art.5, commi 15-sexies **vigore 01.01.2024**

Regime forfettario L.190/2014
co. 58-63 per **ODV/APS (solo IVA)**

DL 22.06.2023 N.75 (decreto «P.A. – bis») convertito L. 10.08.2023 n. 112

- **art. 36-bis, co. 1-2**

Esenzione IVA prestazione di **servizi connessi** con la **pratica sportiva**

DL 09.08.2024 n.113 (DL «Omnibus») convertito L. 07.10.2024 n.143

- **art. 3**

Applicazione art. 4, comma 4 DPR 633/72 anche alle SSD (art.90 co. 1 L.289/2002)

- **art. 5** **Iva 5% attività sportiva invernale**

Attività degli Enti Associativi ESCLUSA dall' IVA

L'**attuale** formulazione dell'**art. 4, comma 4, DPR 633/72** permette ad una serie di enti associativi privi dello scopo di lucro e che operano rispettando specifici requisiti di legge di poter **de-commercializzare ai fini iva** (così come previsto dall'art. 148, comma 3 del TUIR ai fini delle imposte dirette) una serie di **attività a favore di specifici** soggetti.

In dettaglio le associazioni e le società sportive dilettantistiche, possono considerare **«esclusi» dall'IVA i proventi derivanti da corrispettivi delle attività svolti in conformità delle finalità istituzionali** a favore di:

- propri **associati**
- propri **soci**
- propri **tesserati**

Requisiti formali per accedere alle agevolazioni art. 10, comma 5 del DPR 633/72

- a) redazione di **atti costitutivi o statuti nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata**;
- b) divieto di **distribuire**, anche in modo indiretto, **utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale** durante la vita dell'associazione o della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- c) dall'**obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente**, in caso di suo **scioglimento** per qualunque causa, **ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- d) dalla **disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative** volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della *temporaneità della partecipazione alla vita associativa* e, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- e) dall'**obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;
- f) dalla previsione di **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del **voto singolo** di cui all'articolo 2532 secondo comma Codice Civile, **sovranità dell'assemblea** dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e **idonee forme di pubblicità le convocazioni assembleari delle relative deliberazioni dei bilanci o dei rendiconti**. E' ammesso il **voto per corrispondenza** per le associazioni il cui atto costitutivo, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532 ultimo comma del Codice Civile e sempreché le stesse abbiano **rilevanza libero nazionale** siano **prive di organizzazioni a livello locale**;
- g) dall'**intrasmissibilità della quota o contributo associativo** ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non rivalutabilità la stessa;
- h) abrogato la presentazione del **modello EAS**, per ETS (art.94, comma 4 del D.Lgs. 117/2017) nonché per ASD e SSD a r.l. (art. 6, comma 6 bis del D.Lgs. 39/2021).

Quali sono le ENTRATE delle ASD e SSD?

Art. 4 comma 4 del DPR 633/72

- ISTITUZIONALI**
- quote sociali/ contributi associativi
 - contributi volontari da associati
 - erogazioni liberali / donazioni da associati / terzi

DE COMMERCIALIZZATE
**Attività a pagamento verso
«corrispettivi specifici»**
(artt. 148, comma 3, Tuir e 4, comma 4 DPR 633/72)

Emissione di ricevuta a supporto dell'incasso

Quali sono le ENTRATE delle ASD e SSD?

Art. 4 comma 5 del DPR 633/72 sono in ogni caso considerate

COMMERCIALI

- a) cessione di beni nuovi e prodotti per la vendita;
- b) erogazioni di acqua, servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti;
- e) trasporto e deposito di merci;
- f) trasporto di persone;
- g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
- h) servizi portuali e aeroportuali;
- i) pubblicità commerciale;
- l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Emissione di fattura con Iva – Registratore di cassa (no Legge n.398/1991)



Quali sono le ENTRATE delle ASD e SSD?

Parallelamente a quanto sopra **l'Art. 5, comma 15-quater D.L. 146/2021** ha incrementato le casistiche **di ESENZIONE IVA di cui all'art. 10 DPR 633/1972, con tre nuovi commi quali:**

➤ **Comma 4** «l'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza e danno delle imprese commerciali soggetti all'IVA:

- 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali di categoria, religiose, assistenziali e culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, a fronte di pagamento di **corrispettivi specifici** o di **contributi supplementari** fissati in conformità allo statuto in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci associati partecipati dei tesserati rispettive organizzazioni nazionali;
- 2) le prestazioni di servizi strettamente connessi con **la pratica dello sport e dell'educazione fisica** rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolarmente tutto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
- 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati in occasione di **manifestazioni propagandistiche** dagli enti e degli organismi di cui il numero 1) nel presente comma, organizzato a loro esclusivo profitto;
- 4) la **somministrazione di alimenti e bevande** nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale è compresa dagli enti dell'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e che sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività

➤ **Comma 5** si rimanda ai concetti legati ai requisiti formali per accedere alle agevolazioni

➤ **Comma 6** peculiarità per associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, altre associazioni

Quale comportamento adottare?

Pertanto in attesa del **01 gennaio 2025** e salvo nuovi interventi normativi atti a modificare e /o ulteriormente prorogare le misure di cui sopra, fino a tale data le **associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti non lucrativi** potranno applicare **l'ESCLUSIONE DALL'IVA** per le operazioni poste in essere i sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 633/72 qualora in possesso di uno statuto redatto ai sensi del successivo comma 7 e in regola con la presentazione del modello EAS (salvo i casi di esenzione già descritti).

Successivamente a tale data potranno applicare **l'ESENZIONE DALL'IVA** per le operazioni poste in essere ai sensi **dell'art. 10 comma 4, del DPR 633/72** in conformità ai requisiti di cui è commi 5 e 6.

La questione non è di poco conto se si considera che a partire dalla annualità 2025 le associazioni che finora hanno incassato

PROVENTI DA ATTIVITA' DECOMERCIALIZZATE
ex artt. 148 Tuir e art. 4 DPR 633/72 dovranno gestire tali fattispecie in maniera **differenziata**
tra disciplina iva e imposte dirette

Quale comportamento adottare

Infatti, se ai fini delle **imposte dirette** nulla sarà **modificato** (la norma *non è intervenuta* sull'articolo 148, del Tuir), potendo considerare tali proventi ancora come il *frutto di attività istituzionale* (**fiscalmente neutrali**) la rilevanza ai **fini dell'IVA**, anche se considerate operazioni ESENTI, comporterà la necessaria qualificazione degli stessi ai fini degli **obblighi certificativi** (emissione di una fattura in formato elettronico o di scontrino fiscale) e **nell'inclusione dei plafond** ai fini della **scelta del proprio regime fiscale** (con il rischio che per effetto di proventi ad oggi «ESCLUSI» e domani «ESENTI» dall'IVA sia superato il limite di € 400.000 previsto dall'art. 1 comma 1 della Legge 398 del 1991, regime fiscale che il mondo sportivo utilizza.

Ulteriore fattispecie di ESENZIONE IVA

Altra disciplina in materia è quella prevista dall'**art. 36-bis, D.L. 22.06.2023 n. 75** (c.d. decreto «P.A.-bis» che sta creando non pochi problemi interpretativi per gli operatori di settore.

Sono state formalizzate **ulteriori fattispecie** rappresentate da:

- **comma 1** : *«prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 Febbraio 2001 n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto»;*
- **comma 2** : *«prestazioni di servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma n.20), del DPR 633/72.*

Ulteriore fattispecie di ESENZIONE IVA



Vedi **Interpello n. 393/2022 SUPERATO**, ove era stato ribadito, in riferimento all'attività rappresentata da «corsi di nuoto», che l'**insegnamento dell'attività sportive** effettuato **al di fuori del sistema scolastico** era atto a rappresentare non tanto «servizi di formazione o riqualificazione professionale» bensì **attività con scopi meramente ricreativi o sportivi**. Come tali non avrebbero quindi potuto fruire dell'esenzione dall'imposta (**dovendosi applicare l'iva in forma ordinaria** (e questo anche nel caso di attività svolta da una scuola riconosciuta dalla Federazione sportiva nazionale di competenza).

Per effetto di tale norma, quindi, che si tratti di **associazioni e società sportive dilettantistica** ovvero di **ETS iscritti anche al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche** nonché **altri organismi senza finalità lucrative** (come per esempio fondazioni, comitati, ect) è concessa la possibilità di svolgere in **ESENZIONE IVA attività di «prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica sportiva»** (concessioni in uso di armadietti e spogliatoio, golf car, incordatura di racchette, il mero noleggio di un campo da gioco, ect) **compresi quelli di didattici e formativi** (attività di insegnamento e formazione, singole e/o collettive) purché **a favore di sole persone fisiche che esercitano attività sportive o attività di educazione fisica**.

Le «novità» per le società sportive dilettantistiche

L'art. 3, comma 1 D.L. 09/08/2024 n. 113 (D.L. «Omnibus») **convertito il Legge 07/10/2024 n. 143** ha espressamente sancito la fine della controversia questione riguardante **l'applicabilità dell'art. 4, comma 4, DPR 633/72, anche a favore delle società sportive dilettantistiche** sulla base di quanto previsto dall'art. 90, comma 1 della Legge 27/12/2002 n. 289.

La norma da ultimo citata prevede, infatti, l'applicabilità delle disposizioni di cui alla **Legge 16/12/1991 n. 398** e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche **anche** a favore delle società sportiva dilettantistiche costituita in società di capitali e privi di finalità di lucro. Sul punto, l'applicabilità dell'art. 4 alle società sportive iscritte nel Registro Coni e ora RASD, fosse considerata dalla dottrina prevalente della giurisprudenza come assodata, così non era rilevato da parte dell'Agenzia delle Entrate (per la quale ci si sarebbe dovuti limitare alle sole agevolazioni del Tuir).

Per effetto di quanto previsto dal D.L. «Omnibus» e fino al **01.01.2025** (data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-quater D.L. 146/2021) è stata palesata l'**applicabilità dell'agevolazione in materia di de-commercializzazione fini IVA** dei **corrispettivi specifici** per le **attività istituzionali** svolte a **favore dei propri soci**, degli **associati** e dei soci di **altre associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata**, delle menzioni associazioni e società, ovvero dei **tesserati dei propri enti affiliati**.

Regime IVA ad hoc per corsi di attività sportiva invernale

L'art. 5, D.L. 09/08/2024 n. 113 (D.L. «Omnibus») ha riguardato l'introduzione, con effetto dallo scorso **10/08/2024 dell'aliquota IVA del 5%** nell' *«erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalla Federazione di sport invernali riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto».*

Pertanto con l'insediamento del punto «1-septies» nella Tabella A, parte II-bis, DPR 633/72, le **attività formative e didattiche** aventi ad oggetto gli **sport invernali** così come **riconosciuti** dalla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) e dalla F.I.S.I.P. (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici) possono fruire **dell'aliquota iva agevolata del 5%** (salvo che non si tratti già di fattispecie che prevedono l'esenzione dall'imposta ovvero l'esclusione dalla stessa ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DPR 633/72) **qualora siano svolte**

- da **maestri di sci iscritti negli appositi albi regionali o provinciali** (Trento e Bolzano) o nazionali, anche organizzati in forma societaria o di associazione professionale;
- da **associazioni e società sportive dilettantistiche** che hanno scelto di configurare fiscalmente tale attività come di **natura commerciale** (ad esempio per garantirsi la detraibilità dell'iva sugli acquisti se in regime ordinario).

La norma prevede anche di formalizzare la corretta applicazione del nuovo regime dal punto di vista temporale in relazione ai diversi regimi finora applicabili stabilendo come le **prestazioni rese anteriormente il 10/08/2024** debbano considerarsi **comprese tra le prestazioni esenti** (art. 10) ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle **escluse** (art. 4) tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 90, comma 1 Legge 289/2002, ritenendo espressamente illegittimi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell'entrata in vigore del presente decreto Omnibus.

Regime IVA ad hoc per la cessione di cavalli

Ultima novità

L'art. 5, D.L. 09/08/2024 n. 113 (D.L. «Omnibus») per quanto riguarda le associazioni e società sportive dilettantistiche che operano per nell'ambito degli **sport equestri**, le stesse possono fruire **dell'aliquota iva del 5%** in caso di cessione di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, quindi per finalità sportive, entro 18 mesi dalla nascita degli stessi.

Come ci prepariamo per il 01/01/2025

Nell'ambito dell'iter di approvazione della Finanziaria 2025 è stato presentato uno specifico emendamento finalizzato a prorogare ulteriormente al **01.01.2026** l'entrata in vigore del nuovo regime IVA.

Sono escluse dall'obbligo di aprire partita iva le associazioni che non svolgono alcun tipo di attività commerciale rilevante ai fini iva.

Si tratta di associazioni che hanno solo ed esclusivamente **entrate tipicamente istituzionali** come già detto, quote associative, erogazioni liberali, contributi pubblici che **non abbiano natura di corrispettivo** e che **non incassa quindi nessuna somma di denaro** derivante dallo svolgimento di attività di natura commerciale nei confronti dei propri associati, soci, tesserati, o di terzi **non svolge nessuna prestazione di servizio o cessioni di beni**

NON INCASSA CORRISPETTIVI SPECIFICI

Per tali associazioni non cambia nulla anche dopo il 1 gennaio 2025 possono continuare ad operare con il solo CODICE FISCALE.

Per tutte le altre associazioni che svolgono prestazioni di servizio a favore dei propri soci, associati e tesserati vi sarà la necessità

dell'APERTURA DELLA PARTITA IVA

accanto al proprio CODICE FISCALE con l'obbligo di rispettare gli adempimenti dichiarativi correlati alla partita iva stessa.

Novità

ETS: Nuove Soglie per il Bilancio



L'art.4, Legge n. 104/2024 modifica il comma 2 dell'art. 13 D. Lgs. n. 117/2017 Codice Terzo Settore



Ante Legge n. 104/2024 → *il bilancio degli **enti del terzo settore** con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori ad euro 220.000** può essere redatto nella forma di rendiconto di cassa.*



Post Legge n. 104/2024 → *il bilancio degli **enti del terzo settore privi di personalità giuridica** con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **non superiori ad euro 300.000** può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.*



L'art.4 in esame introduce inoltre il **nuovo comma 2-bis** al citato articolo 13 con il quale disposto che **per tutti gli enti del terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori ad euro 60.000 il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.**

Novità

ETS: Nuove Soglie per il Bilancio

Ricavi / rendite / proventi entrate comunque denominate	Enti del Terzo Settore ETS	Modalità redazione Bilancio	Modalità deposito
pari o inferiori a € 60.000	tutti	Rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata	RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura esercizio
superiori a € 60.000 e fino a € 300.000	con personalità giuridica	Bilancio ex art. 13, comma 1 D. Lgs. n. 117/2017	Registro Imprese entro 60 giorni dall'approvazione
	privi di personalità giuridica	Rendiconto per cassa	RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura esercizio
superiori a € 300.000	tutti	Bilancio ex art. 13, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017	RUNTS / Registro Imprese entro 60 giorni dall'approvazione

Novità

Organo di controllo comma 2, art. 30 D.Lgs. N.117/2017

La nomina dell'organo di controllo è **sempre obbligatoria** per le **Fondazioni** del Terzo Settore, per gli altri ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle imprese quando abbiano costituito **uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare** ai sensi dell'art. 2447-bis e ss del c.c. come previsto dall'art. 10 del CTS, nonché per i **Centri di Servizio per il Volontariato** ai sensi degli artt.61, comma 1, lett. k e 65, comma 7, lett. e.

Nelle associazioni e negli altri enti, la nomina si rende, invece, necessaria al ricorrere di precisi limiti dimensionali, ossia ***in caso di superamento per due esercizi consecutivi due dei seguenti NUOVI limiti:***

- a. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale : **€ 150.000,00**
- b. Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate : **€ 300.000,00**
- c. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **7 unità**

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

Novità

Revisione legale dei conti art. 31 D.Lgs. N.117/2017

Nelle Fondazioni ETS, nelle associazioni e negli altri enti, la nomina si rende, invece, **necessaria al ricorrere di precisi limiti dimensionali**, fatto salvo quanto indicato dal comma 6 dell'art. 30 del CTS (revisione assegnata all'organo di controllo).

Nella specie, ***in caso di superamento per due esercizi consecutivi due dei seguenti NUOVI limiti:***

- a. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale : € 1.500.000,00
- b. Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate : € 3.000.000,00
- c. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati, di cui all'art. 10 del CTS.

Tale nomina può essere conferita allo stesso Organo di Controllo, ma gli stessi professionisti devono in questo caso essere iscritti al Mef.

Organo di controllo e Revisore legale dei conti - compiti

ORGANO DI CONTROLLO	REVISORE LEGALE
L'organo di controllo monocratico oppure collegiale ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, in particolare si deve monitorare in ordine alla finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'ente persegue	Il revisore legale ha il compito di verifica del rispetto della corretta rilevazione dei fatti contabili e della loro corretta rappresentazione nei documenti aziendali a valenza esterna ossia il bilancio , nell'ottica generale della prevenzione di errori significativi e/o frodi
L'organo di controllo partecipa alle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione, è un « organo societario » interno all' ETS	È un organo di controllo « esterno » agli organi decisionali e gestionali dell'impresa.
Obbligo di riunirsi almeno ogni 90 giorni	Periodicità discrezionale delle riunioni, in relazione alla pianificazione ed alle dimensioni e criticità della società
L'organo di controllo deve adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica	I revisori legali o le società di revisione legale rilasciano una relazione contenente un giudizio, rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi, per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri

Grazie per la cortese attenzione